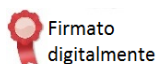


Pubblicato il 12/10/2026



N. 15921/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. **09240/2026 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9240 del 2026, proposto da Carmelo Accardo, Bissan Al Saheli, Antonio Alvarez, Martina Ambruosi, Marcella Maria Pia Asta, Gabriele Aventaggiato, Chiara Basile, Valentina Bazzucchi, Roberta Boccagna, Alessandra Francesca Bua, Annalisa Campo, Alessandro Capalbo, Maria Carloni, Roberta Carollo, Emma Cecchetti, Francesca Cereto, Emanuele Cinerari, Pietro Cocchi, Donato Conte, Matteo Costa, Pasquale D'amaro, Ersilia Del Prete, Loris Delmastro, Chiara Aurora Delrosso, Maria Vittoria Delvecchio, Marta Di Gabriele, Giorgia Mariapia Di Miceli, Isabella Dulmin, Filippo Fabbri, Alessandro Fanello, Lorenzo Febbraro, Giulia Ferro, Ilaria Fidanzia, Claudia Filannino, Andrea Foti, Rebecca Frigoli, Federica Gelmini, Vittoria Germani, Federico Giannelli, Gritti Gabriele, Alida Iacoviello, Simona La Bella, Luca Leone, Maria Rebecca Lini, Rosapia Lorusso, Aleksandro Mako, Giulia Mariani, Marta Marin, Greta Martinis, Sofia Marzo, Antonio Masucci, Rebecca Melenchi, Elena Morabito, Elena Moro, Gioia Moscoloni Piersanti, Nicoletta Mucci, Flaminia Mudu, Martina Munno, Elena

Nigri, Federica Nobile, Massimiliano Giuseppe Numero, Chiara Pacchiarotti, Paola Pia Pagano, Chiara Palermo, Alessandro Palmara, Francesca Piastri, Fabiana Pompilio, Clara Valentina Porcu, Paola Porpiglia, Lorenzo Portas, Chiara Prata, Guido Rabuano, Eleonora Ramunno, Francesco Rango, Matteo Rapisarda, Giulia Rinaldi, Martina Risalvato, Jaroslavs Romulis, Alessandro Ruggeri, Marialuisa Russo, Stefania Saraceni, Giorgio Sciascia, Silvia Sparapano, Claudia Speranza, Luca Stanghellini, Claudia Tirelli, Francesca Letizia Toffanin, Anna Trucano, Giulia Villa, Armando Zambetta, Gloria Zampetti e Francesco Zogno, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Santini, con domicilio digitale atti;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Università e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Muhammad Ali Muslimani, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

- del del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21 maggio 2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026;

- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso;
 - del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica;
 - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti,
- nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- i ricorrenti hanno partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contestano la valutazione del quesito n. 34, avente ad oggetto la profilassi antitromboembolica da suggerire a una donna di trent'anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden;
- per tale quesito la Commissione nazionale ha indicato come corretta la risposta *«eparina a basso peso molecolare dopo il parto»*, mentre i ricorrenti hanno

selezionato la risposta *«nessuna profilassi»*, che assumono essere quella scientificamente corretta;

- i ricorrenti chiedono, in via principale, l'attribuzione di ulteriori 1,25 punti ciascuno;
- essi richiamano a sostegno del ricorso diverse linee guida nazionali e internazionali e producono consulenze tecniche secondo le quali, in assenza di precedenti eventi tromboembolici e di ulteriori fattori di rischio, l'eterozigosi isolata per il fattore V di Leiden non giustificerebbe una profilassi farmacologica routinaria, neppure nel periodo successivo al parto;

Considerato che il Ministero si è costituito in giudizio, depositando memoria di pura forma, senza depositare il verbale della Commissione nazionale recante la validazione o l'eventuale riesame del quesito contestato né la documentazione tecnico-scientifica posta a fondamento dell'individuazione della risposta ritenuta corretta;

Ritenuto, dunque, che la documentazione attualmente acquisita al giudizio non consente, pertanto, di ricostruire le ragioni della scelta compiuta dalla Commissione né di individuare le linee guida espressamente richiamate nel testo del quesito e assunte quale parametro per la determinazione della risposta corretta;

Ritenuto, pertanto, necessario, anche al fine di decidere sull'istanza cautelare proposta, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza:

a) una circostanziata e documentata relazione che, in specifica considerazione delle censure dedotte dai ricorrenti, chiarisca le ragioni tecnico-scientifiche per le quali la risposta *«eparina a basso peso molecolare dopo il parto»* è stata individuata come l'unica risposta corretta al quesito n. 34;

b) l'indicazione puntuale delle *«linee-guida»* espressamente richiamate nel testo del quesito e assunte a fondamento della risposta individuata come corretta, con deposito del relativo testo o della pertinente documentazione;

c) i verbali della Commissione nazionale e ogni altro atto concernente la predisposizione, la validazione e l'eventuale successivo riesame del quesito contestato, comprese le determinazioni assunte a seguito delle segnalazioni formulate dai candidati;

d) ogni ulteriore documento o elemento istruttorio utilizzato dalla Commissione ai fini della conferma della correttezza e dell'univocità del quesito e della relativa risposta;

Ritenuto, altresì, opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nell'avversata graduatoria unica di merito nominativa nazionale, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*atti di notifica*”;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “*atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, con l’indicazione, nell’avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di rinviare, per l'ulteriore discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Rinvia alla camera di consiglio del 4 novembre 2026, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE

Eleonora Monica

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO